

Alla c.a. **Direttori delle UU.OO.**
Dirigenti
Preposti
A tutto il personale operante nei presidi della
ASL Sulcis Iglesiente

E p.c. **Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale**

Oggetto: Circolare sui divieti da adottare per il corretto utilizzo e gestione delle vie di esodo come corridoi, disimpegni, scale, porte tagliafuoco

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute e dai numerosi report delle squadre antincendio operanti nei PP.OO. della ASL Sulcis Iglesiente, appare necessario ricordare che la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione incendi, tratta le vie di esodo con specifiche prescrizioni e divieti, i quali sinteticamente vengono di seguito elencati.

D.lgs. 81/2008 e s.m.i.:

- Per via di esodo (o di emergenza) si intende un percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
- Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti;

ex DM. 10 marzo 1998 e s.m.i.:

- I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni);
- Qualora lungo le vie di esodo siano presenti significative quantità di materiali di rivestimento che consentano una rapida propagazione al fuoco, questi devono essere rimossi o sostituiti con materiali che presentino un migliore comportamento al fuoco;
- Tutte le porte resistenti al fuoco sono dotate di dispositivo di autochiusura;
- Le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare nelle vie di esodo, non devono essere chiuse a chiave, o, nel caso siano previsti dispositivi anti intrusione, possano essere aperte facilmente e immediatamente dall'interno senza l'utilizzo di chiavi;

ex DM 18/09/2002 e DM. 19 marzo 2015 e s.m.i.:

- I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere.
- È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.
- Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.

DM 3 settembre 2021 e s.m.i.:

- La finalità del sistema d'esodo è di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza;
- Tutte le superfici di calpestio delle vie d'esodo non devono essere sdruciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.

Il D.Lgs 81/08 fornisce precise indicazioni ai responsabili delle U.O. e più in generale ai Dirigenti e ai Preposti sulla vigilanza nei luoghi di lavoro al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza, e anche un corposo elenco di sanzioni nel caso sia accertato inadempimento.

Si riporta pertanto un elenco non esaustivo di divieti che devono essere applicati dentro **tutte le strutture sanitarie** per quanto riguarda le vie di esodo (corridoi, disimpegni, scale, porte tagliafuoco ecc...):

- **le vie di esodo e le uscite di emergenza devono essere sempre sgombrare da qualsiasi ostacolo** (es: tende, sedie, poltroncine, fotocopiatori, carrelli, piante, macchinette caffè, barelle vuote, paraventi ecc...);
- **tutte le scale devono essere sempre sgombrare da qualsiasi materiale ed è vietato utilizzarle anche solo temporaneamente come aree di attesa, aree di ristoro o deposito materiali;**
- **le vie di esodo** (pareti, pavimenti o soffitti) **devono essere sgombrare da qualsiasi tipo di materiale infiammabile** (es: carta, quadri, fotografie, poster, brochure, tendaggi, ecc...); è consentita l'affissione unicamente di oggetti realizzati in materiali incombustibili o materiali con classe di reazione al fuoco 1 (uno) indicata nella relativa certificazione del materiale;
- **le porte tagliafuoco lungo le vie di esodo devono stare sempre chiuse**, a meno che non siano dotate di dispositivi di blocco dell'apertura collegati al sistema di rilevazione incendi (elettromagnetici, ecc..) funzionante. **È vietato comunque utilizzare qualsiasi oggetto atto a bloccare la porta in posizione aperta (cunei, secchi, carrelli, ecc...);**
- **le vie di esodo devono essere prive di elementi di disturbo della visuale** con specifica attenzione al divieto assoluto sull'uso di specchi lungo tutto il percorso di esodo;
- **È vietato depositare, anche temporaneamente, qualsiasi rifiuto lungo le vie di esodo.**

Si vuole ricordare che

- ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 81/08, sono previste sanzioni con l'arresto fino a un mese o una ammenda da 245,70 a 737,10 € a carico dei **lavoratori** per:
 - art. 20.2.b): mancata osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; punito dall'art. 59.1.a).
 - art. 20.2.e): mancata segnalazione delle deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché di qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui viene a conoscenza, ...; punito dall'art. 59.1.a).
 - art. 20.2.f): rimozione o modifica non autorizzata di dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; punito dall'art. 59.1.a).
- ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 81/08, sono previste sanzioni con l'arresto fino a due mesi o una ammenda da 491,40 a 1.474,21 € a carico dei **preposti** per:
 - art. 19.1.a): mancata vigilanza sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione o mancata informazione ai superiori diretti in caso di persistenza della inosservanza; punito dall'art. 56.1.a);
 - art. 19.1.f): mancata segnalazione al datore di lavoro o al dirigente in merito a deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, o ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza ...; punito dall'art. 56.1.a).
- ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 81/08, sono previste sanzioni con l'arresto fino a quattro mesi o una ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 € a carico dei **dirigenti** per:
 - art. 18.1.f): mancata richiesta di osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme in materia di sicurezza del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; punito dall'art. 55.5.c).

Si chiede pertanto alle SSLL di prestare sempre massima attenzione a quanto indicato sopra introducendo anche le ulteriori informazioni che riteniate importanti al fine di mantenere livelli di sicurezza adeguati. Sicuro di una fattiva collaborazione da parte di tutti e restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Dott.ssa giuliana Campus

CAMPUS
GIULIANA

Firmato digitalmente
da CAMPUS GIULIANA
Data: 2024.08.27
17:17:32 +02'00'

Il Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio
Ing. Laura Melis

LAURA MELIS

Firmato digitalmente da
LAURA MELIS
Data: 2024.08.09 13:56:25
+02'00'